



Milano, 4 luglio 2016

**“PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO PADANO” (PGRA) E DEL “PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO” (PAI), DI CUI ALLA DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE**

**APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA - INDICAZIONI OPERATIVE**

Premesso che, in data 17/12/2015, con deliberazione n. 4/2015 l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” (PGRA) ai sensi del DLgs 23/02/2010 n. 49 e s.m.i., (pubblicato in data 23/12/2015 sul proprio sito istituzionale) e recentemente approvato con deliberazione n. 2/2016 del 3 marzo 2016.

Contestualmente, sempre in data 17/12/2015, con deliberazione n. 5/2015 l’Autorità di Bacino ha adottato il “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”, (pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 22/12/2015).

Nel contenuto della deliberazione n. 5/2015, l’Autorità di Bacino, prevede che fino all’adozione definitiva della Variante del PAI, per le Aree a Rischio Significativo (ARS) individuate nelle mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni che costituiscono elementi di aggiornamento in materia di protezione civile e in particolare ai fini della predisposizione o adeguamento dei piani di emergenza di cui all’art. 67.5 del DLgs n. 152/2006, si devono ritenere applicabili le misure previste dall’ “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180” adottato con DPCM 29 settembre 1998 per le aree di cui all’art. 1, comma 1, lett. b del D.L. n. 279/2000 convertito in Legge n. 365/2000.

Conseguentemente, considerato quanto descritto, questa Amministrazione, preso atto che:

- il PGRA è un Piano conoscitivo e in quanto tale non è corredato da una normativa di attuazione propria, ma funge da quadro di riferimento per eventuali adeguamenti in materia di protezione civile (Piani di emergenza e conseguente gestione del rischio) e di pianificazione urbanistica;
- in particolare in tema di pianificazione territoriale urbanistica “le mappe svolgono una funzione ricognitiva e rappresentativa dei fenomeni naturali e della conseguente esposizione ad essi di determinate parti del territorio; spetta a tutti i soggetti pubblici e privati, sulla base di queste indicazioni, agire secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione indipendentemente dai contenuti della pianificazione urbanistica vigente”;

- che nella deliberazione di adozione del Progetto di Variante al PAI (n. 5/2015) permane il riferimento alle “misure di salvaguardia” da applicarsi alle aree a rischio significativo e fino all’adozione definitiva dei relativi PAI;

ritiene pertanto di avvisare tutti i portatori di interesse e il pubblico, in generale, che, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche derivanti dalle stesse alluvioni negli ambiti sotto descritti, in via cautelativa, nelle aree non ancora ricomprese in bacini per i quali siano approvati i Piani Stralcio di tutela di Fasce Fluviali o di riassetto idrogeologico, quindi, in attesa dell’adozione definitiva dei PAI relativi agli ambiti dei seguenti corsi d’acqua:

### **1) AMBITI NON DOTATI DI PAI**

- ambito del corso del Torrente Seveso, vedi tav. DA.02 (2A, 2D);
- ambito del corso del Torrente Garbogera, vedi tav. DA.03 (1B, 1A);
- ambito del corso del Torrente Pudiga- Lombra-Mussa, vedi Tav. DA.03 (1B, 1A);
- ambito del corso del Torrente Nirone-Fugone-Merlata-Guisa, vedi tav. DA.03 (1B,1A).

le aree, comprese negli ambiti sopra specificati, definite come classe di Rischio “R4” (rischio molto elevato) e ricadenti negli scenari allagabili con tipologia “P3” (scenario frequente) e con tipologia “P2” (scenario poco frequente), risultano sottoposte alle “misure di salvaguardia” di cui al DPCM 29 settembre 1998.

pertanto risultano consentiti esclusivamente gli interventi, di cui al punto 3.1.a), del decreto sopra citato:

- gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall’Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio;
- la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le

condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In particolare, gli interventi sopra descritti, interessanti i piani terra, i piani interrati ed i piani campagna dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente.

Per consentire la verifica di compatibilità idraulica dell'intervento, si indica nelle aree in salvaguardia R4 in P2 e P3 un Tirante Idrico non inferiore ai 0,30 mt ed un valore di velocità della corrente non inferiore ai 0,60 mt/sec. (di cui all'allegato 4 della D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616, pag. 90 punto 3.4 e punto 3.5).

In alternativa, è consentita la facoltà di predisporre lo studio di compatibilità idraulica attraverso un rilievo topografico di dettaglio e con una definizione di Tirante Idrico di maggior dettaglio, derivato dalla propagazione dell'onda di piena sulla base di dati di portata pubblicati nello "Studio di fattibilità per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico Lambro-Olona" (Delibera del Comitato Istituzionale n. 12/2008), che contiene gli scenari di allagamento per i diversi tempi di ritorno e le tabelle dei corrispondenti profili idraulici riportati nei seguenti elaborati del PGRA:

- mappe di pericolosità e rischio di alluvione (<http://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-del-rischio-2/>);
- profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale ([http://www.adbpo.it/PDGA\\_Documenti\\_Piano/PGRA2015/Mappe/ProfiliPiena.pdf](http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/Mappe/ProfiliPiena.pdf)).

In ultimo, relativamente a quanto sopra richiesto, questa Amministrazione ritiene tuttavia possibile l'applicazione delle indicazioni operative per l'applicazione delle misure di salvaguardia, evidenziate nella nota del 12 maggio 2016 della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Difesa del Suolo, secondo la quale "si ritiene che gli interventi edilizi ammessi nelle aree soggette all'applicazione delle misure di salvaguardia, possano essere esonerati dalla produzione di uno studio di compatibilità idraulica e dalla conseguente approvazione da parte dell'Autorità idraulica competente nel caso in cui gli stessi:

- non creino modifiche al regime idraulico nell'area allagabile;
- non comportino aumento di carico insediativo,

allegando al progetto dell'intervento una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) sottoscritta dal progettista che comprovi la sussistenza di tali condizioni".

## **2) AMBITI DOTATI DI PAI**

- ambito del corso del fiume Lambro, vedi tav.le DA.01/2B, DA.01/2C, DA.01/3B.

per quanto riguarda gli interventi che ricadono all'interno degli ambiti del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PAI) vigente del corso del Fiume Lambro, si continuano ad applicare le discipline previste dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PAI) vigente, prevedendo un approfondimento delle indagini idrogeologiche geotecniche ed idrauliche secondo le modalità descritte all'art. 20.7.b.III delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio per interventi in aree ricadenti nelle classi di Rischio idraulico R1, R2, R3.

Per gli interventi compresi negli ambiti allagabili, individuabili nelle Mappe della Pericolosità e risultanti esterni al limite della fascia C del PAI stesso, l'Autorità di Bacino con nota pervenuta in data 25 marzo 2016 ha ritenuto detti ambiti equiparabili alle aree di fascia C del PAI, conseguentemente tutti gli interventi dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica asseverato da tecnico abilitato secondo le modalità descritte all'art. 20.7.b.III delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Fabio Visintin

**IL DIRETTORE DI SETTORE**

Arch. Simona Collarini

**LE MAPPE DI RISCHIO E LE MAPPE DELLA PERICOLOSITA'-AREE ALLAGABILI SONO CONSULTABILI SUL SITO "GEOPORTALE CARTOGRAFICO REGIONALE – DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE – REVISIONE 2015"**

**DOCUMENTAZIONE CORRELATA:**

**LE MAPPE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA PER GLI AMBITI DELLA ZONA EXPO (TORRENTE NIRONE-FUGONE-MERLATA-GUISA), DELLA ZONA A EST DI VIALBA (TORRENTE PUDIGA-LOMBRA-MUSSA), DELLA ZONA A NORD DI VIA AMORETTI (TORRENTE GARBOGERA), DELLA ZONA COMPRESA TRA VIA ORNATO, NIGUARDA E ISOLA GARIBALDI (TORRENTE SEVESO)**

**LA MAPPA PARTICOLARE COMPRENDENTE LA LOCALIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI CON I RISPETTIVI CIVICI (CARTA TECNICA COMUNALE DEL 2012 N. TRE TAVOLE IN SCALA 1:2000 ) RELATIVA ALL' APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA PER L'AMBITO DEL TORRENTE SEVESO AI FINI DI DETERMINARE O MENO LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (tav.le DA.02.1, DA.02.2, DA.02.3)**

**LA MAPPA DELLE AREE ALLAGABILI POSTE ESTERNAMENTE ALL'AMBITO DEL PAI VIGENTE DEL FIUME LAMBRO (tav.le DA.01/2B, DA.01/2C, DA.01/3B), INDICATIVAMENTE LOCALIZZATE AD OVEST DI CASCINA GOBBA (tav. DA .01/2B) E NEL PARCO FORLANINI (tav. DA.01/2C).**